



Regolamento di Giustizia

F.I.S.E.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

F.I.S.E. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

--==0==--

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

--==0==--

Art. 1 Atti sanzionabili	pag.	2
Art. 2 Illecito sportivo ed obbligo di denuncia	“	3
Art. 3 Le sanzioni disciplinari	“	4
Art. 4 Modalità di applicazione delle sanzioni	“	4
Art. 5 Circostanze aggravanti	“	5
Art. 6 Circostanze attenuanti	“	6
Art. 7 Valutazione delle circostanze	“	6
Art. 8 Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti	“	7
Art. 9 Inosservanza delle sanzioni	“	7
Art. 10 Recidiva	“	7
Art. 11 Casellario	“	8
Art. 12 Tentativo di infrazione	“	9
Art. 13 Competenza degli Organi giudicanti	“	9
Art. 13 bis Competenza funzionale	“	10
Art. 14 Astensione e ricusazione	“	11
Art. 15 Introduzione dell'azione disciplinare	“	13
Art. 16 Procedimento	“	16
Art. 17 Norme speciali per il giudizio dinanzi la Commissione di Disciplina e la Commissione Federale d' Appello	“	17
Art. 18 Impugnazioni	“	18
Art. 19 Diritto di difesa	“	20
Art. 20 Forma delle comunicazioni	“	20
Art. 21 Provvisoria esecuzione delle decisioni di primo grado	“	21
Art. 22 Provvedimenti cautelari	“	22
Art. 23 Sospensione del procedimento disciplinare	“	23
Art. 24 Revisione	“	23
Art. 25 Amnistia	“	25
Art. 26 Indulto	“	25
Art. 27 Grazia	“	26
Art. 28 Riabilitazione	“	27
Art. 29 Verballi degli atti e sottoscrizione delle decisioni	“	28
Art. 30 Procedimenti disciplinari nei confronti di minori	“	28
Art. 31 Somministrazione di sostanze, uso e metodi doping	“	28
Art. 32 Decorrenza delle sanzioni	“	29
Art. 33 Prescrizione	“	29
Art. 34 Collegio Arbitrale	“	30
Art. 35 Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport	“	32
Art. 36 Entrata in vigore	“	32

ART. 1

ATTI SANZIONABILI

1. Costituiscono atti sanzionabili tutti i comportamenti, sia in ambito federale che associativo, che violino le norme di cui ai principi sanciti dallo Statuto federale, dal Regolamento di attuazione, dai Regolamenti di settore e da tutte le disposizioni federali, nonché le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali, o somme comunque dovute alla FISE, (e per qualsiasi somma a tutto ciò connessa), ed infine, anche se non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà sportiva cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati.

2. In particolare:
 - a) tutti gli atti irrispettosi, offensivi, minacciosi o di violenza in genere;
 - b) tutte le dichiarazioni lesive della onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali centrali e periferici, associazioni, enti, tesserati, particolarmente se sono state rese a mezzo stampa, radio o televisione, e non vi sia stata rettifica tempestivamente pubblicata a norma della legislazione sulla stampa;
 - c) somministrazione od uso di sostanze o metodi doping;
 - d) utilizzo di metodi o sistemi di allenamento manifestamente violenti, di sostanze o strumenti che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni e di atti compiuti sul cavallo, che esplichino mero sfogo o violenza.

3. Le norme del presente regolamento si applicano, oltre che ai singoli tesserati, agli affiliati ed aggregati, alle Scuole riconosciute, ai loro dirigenti, ai soci, agli istruttori ed agli accompagnatori delegati dei tesserati minorenni.

4. I dirigenti, gli istruttori, gli accompagnatori delegati sono ritenuti corresponsabili a titolo di dolo o colpa degli illeciti disciplinari commessi dai tesserati appartenenti alla associazione di cui fanno parte, in occasione di manifestazioni sportive.

5. Dell'operato di Aggregati e Affiliati risponde direttamente chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

6. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

7. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI

ART. 2

ILLECITO SPORTIVO ED OBBLIGO DI DENUNZIA

1. Rispondono di illecito sportivo i tesserati, gli affiliati, gli aggregati qualora compiano o consentano che altri compiano, in loro favore ed/o interesse, con qualsiasi mezzo, violazioni alla normativa sul doping e atti diretti ad alterare lo svolgimento di un Concorso, ovvero ad assicurare un vantaggio in classifica, a chicchessia.
2. Gli Ufficiali di Gara, i Consiglieri Federali e Regionali, i Referenti Regionali e, in ogni caso, chi ricopre incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e formazione, che comunque abbiano conoscenza di atti costituenti violazione disciplinare, e tutti i tesserati, nel solo caso di comportamento costituente illecito sportivo, commesso od in via di commissione, hanno il dovere di farne denuncia immediatamente alla Procura Federale.
3. La violazione di detto dovere, comporta diretta responsabilità di colui che, pur avendone la possibilità, non ha denunciato il fatto, ed il conseguenziale avvio di procedimento disciplinare a carico del medesimo.
4. Gli affiliati e gli aggregati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo che dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
5. Gli affiliati ed aggregati rispondono inoltre della mancata od inadeguata predisposizione di quanto necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.
6. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.

ART. 3
LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) il richiamo scritto;
 - b) la censura;
 - c) l'ammenda da €300,00 fino ad € 5.000,00;
 - d) la sospensione dell'attività agonistica da dieci giorni fino a cinque anni dell'incolpato e/o del cavallo;
 - e) la sospensione da dieci giorni fino alla revoca definitiva da una carica o incarico federale o sociale; il ritiro da un mese fino al ritiro definitivo, di un brevetto federale
 - f) la cancellazione dai ruoli federali del cavallo;
 - g) la radiazione.

ART. 4
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ED ESECUZIONE.

1. L'applicazione delle sanzioni deve essere proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse.
2. Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato a pena di nullità.
3. Nella scelta della specie e della entità della sanzione l'Organo giudicante deve tenere presente:
 - a. in quale ipotesi tra quelle previste dallo Statuto, dal Regolamento di Attuazione o dai vari regolamenti speciali, rientri il fatto oggetto di giudizio;
 - b. le norme che si intendono applicare;
 - c. il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica ed/o il ruolo, ed/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.
4. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

ART. 5

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1 La sanzione è aggravata quando dai fatti accertati emerge a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver agito per futili o abietti motivi;
- d) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove
- e) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- f) aver determinato o concorso a determinare, con la propria infrazione, una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- g) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- h) aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- i) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione;
- j) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli Organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.

ART. 6

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergono a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
- b) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole.

2. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto

Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 7

VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze attenuanti sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze aggravanti o attenuanti, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del responsabile sono valutate solo riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 8

CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga l'equivalenza, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza.

3. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste, nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

ART. 9

INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte, oltre ad essere automaticamente escluso dalla partecipazione alle competizioni e/o allo svolgimento di qualsiasi attività federale e/o associativa, sino al momento in cui la sanzione non sia stata eseguita, sarà sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione.
2. Il mancato pagamento delle ammende inflitte, dopo un mese dalla comunicazione delle stesse, costituisce infrazione documentata a seguito della quale la Procura Federale provvederà alla instaurazione di nuovo procedimento disciplinare nelle forme del decreto a contraddittorio eventuale di cui al seguente art 15 punto 14.

ART. 10

RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
La pena può essere aumentata fino a un terzo.
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
2. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
3. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo capoverso del primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.

4. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
5. Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari
6. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
7. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità di sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

ART. 11

CASELLARIO

- 1 E' istituito presso gli Uffici federali, sotto la vigilanza del Presidente della Commissione di Disciplina, un Casellario delle decisioni passate in giudicato di tutti gli Organi di Giustizia.
- 2 Tutti gli Organi di Giustizia sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio del Casellario copia delle decisioni di cui al comma precedente e dei relativi avvisi di avvenuta comunicazione .
- 3 L'Ufficio, non appena ricevute dette copie, provvederà alla iscrizione dei nominativi dei tesserati, degli affiliati, aggregati e scuole riconosciute, ai quali sia stata comminata una sanzione nel Casellario.
- 4 Le informazioni contenute nel Casellario sportivo sono segrete; le stesse potranno essere comunicate esclusivamente agli Organi di Giustizia, in relazione ai procedimenti dinanzi gli stessi pendenti, ovvero ai settori federali di competenza, ai soli fini della verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti per il conferimento di incarichi, cariche ed/o brevetti federali, oltre che agli stessi tesserati, affiliati, aggregati e scuole riconosciute che facciano richiesta di avere copia del proprio certificato del Casellario.

ART. 12

TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. Chiunque compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o chi ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione , soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per sé un'infrazione diversa.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART. 13

COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDICANTI

1. Il Giudice Unico Regionale è competente a giudicare delle infrazioni disciplinari commesse nell'ambito della Regione, rimesse alla sua cognizione dalla Procura Federale con l'atto di incolpazione.
2. E' competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere a) , b) c), d), e) dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia. Le sanzioni di cui alle lettere c), d), ed e) possono essere irrogate rispettivamente nei limiti di €2.000,00 e di mesi sei di sospensione.
3. La Commissione di Disciplina è giudice dell'impugnazione rispetto alle decisioni emesse dai Giudici Unici Regionali; è giudice di primo grado per le violazioni commesse, anche all'estero, da tutti i tesserati federali :
 - a) in occasione di competizioni internazionali;
 - b) da chi ricopre cariche od incarichi federali, centrali o regionali;
 - c) per fatti punibili con sanzioni superiori ai limiti di competenza del Giudice Unico Regionale.
4. La Commissione Federale d'Appello è competente a decidere in primo grado delle violazioni in materia di doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping ed è altresì

competente a decidere:

- a) sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni assunte in primo grado dalla Commissione di Disciplina;
 - b) degli eventuali conflitti di competenza per territorio tra Giudici Unici Regionali, nonché quelli per materia tra i Giudici Unici Regionali e la Commissione di Disciplina;
 - c) sulle istanze di astensione e sui ricorsi per ricusazione;
 - d) sulle istanze di riabilitazione.
5. Nella ipotesi di ricusazione di uno dei componenti della Commissione Federale di Appello, la decisione sulla ricusazione sarà devoluta alla Commissione di Disciplina integrata dai membri della Commissione Federale d'Appello non coinvolti dalla ricusazione.
6. I Giudici Sportivi devono essere terzi e imparziali; il loro mandato è quadriennale, in coincidenza del quadriennio Olimpico, ed è rinnovabile nella carica per non più di due volte consecutive.
7. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

ART. 13 bis

COMPETENZA FUNZIONALE

1. Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

ART. 14

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti

casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge.
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei suoi prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli Organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
 3. Il componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato, quando, sussistendo ragioni di astensione, non abbia presentato la relativa istanza.
 4. L'istanza di astensione è proposta alla Commissione Federale d'Appello, non appena il componente degli Organi di Giustizia che ravvisi l'esistenza di un motivo di astensione ne abbia conoscenza.
 5. Il ricorso per ricusazione si propone, da parte di quella delle parti che ne ha interesse, alla Commissione Federale d'Appello, previo versamento di un deposito, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Federale, come stabilito per le impugnazioni al comma 3° dell'art. 18.
 6. In caso di accoglimento del ricorso il deposito sarà restituito.
 7. Il ricorso deve indicare i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di cinque

giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza dell'Organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia diventata nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

8. La domanda di ricusazione non determina la automatica sospensione del procedimento, salvo che il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione disponga la sospensione temporanea di ogni attività o il compimento dei soli atti urgenti. In ogni caso il giudice ricusato non può pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
9. La ricusazione è dichiarata inammissibile se non è presentata nelle forme e nei termini di cui al presente articolo. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
10. La Commissione Federale d'Appello, in caso di accoglimento del ricorso per ricusazione, indica, quando non sia uno dei suoi componenti ad esser stato ricusato, il componente in sostituzione. Qualora oggetto di ricusazione sia stato un membro della Commissione Federale d'Appello, spetta al Presidente della stessa indicare il componente in sostituzione. Nel caso in cui oggetto di ricusazione sia il Presidente, spetta al membro effettivo più anziano indicare il componente in sostituzione.
11. Del pari indicherà quali tra gli atti compiuti dal giudice ricusato, dovranno essere ripetuti.
12. Componenti la Procura Federale non possono essere ricusati per nessun motivo ma hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dal presente articolo e, comunque, quando ricorrono gravi ragioni di convenienza.
13. Nel caso in cui un Procuratore Federale ritenga di astenersi, la designazione di altro Procuratore che sarà titolare del procedimento, verrà effettuata dalla Commissione Federale di Appello.

ART. 15

INTRODUZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. Titolare dell'azione disciplinare è la Procura Federale, la quale procede a seguito di rapporto, esposto, referto pervenuto da Organi federali, Ufficiali di gara, tesserati, rappresentanti degli affiliati e/o aggregati, ovvero d'ufficio, qualora sia venuto comunque a conoscenza di violazioni disciplinari nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Presidente di Giuria e/o Ispettore deve trasmettere, il giorno successivo alla gara, od, al più tardi entro tre giorni dal compimento di questa, i referti od i rapporti dei fatti avvenuti nel corso della stessa, rilevati direttamente dal Presidente o dagli altri Ufficiali di Gara, e che ritengono debbano essere oggetto di procedimento disciplinare.
3. Il rapporto o il referto deve essere sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o Ispettore unitamente agli Ufficiali di Gara che abbiano direttamente constatato il fatto di cui al rilievo.
4. Questi debbono essere redatti in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare.
5. Tali rapporti e referti fanno fede fino a prova contraria.
6. La Procura federale, ricevuti gli atti di cui al primo comma, ovvero la notizia di interesse disciplinare, provvede immediatamente alla iscrizione della notizia nel Registro "Atti relativi a violazioni disciplinari", e procede alle necessarie attività di indagine e controllo, che dovranno di norma essere concluse nel termine di 45 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte della segreteria della Procura, salvo proroga di 45 giorni, da assumersi, con provvedimento motivato da parte della Procura Federale, caso per caso, ove le indagini e gli accertamenti necessitassero di particolare e complicata attività.
7. Qualora ritenga insussistente l'illecito disciplinare, provvede ad emettere provvedimento di archiviazione.
8. Nel caso in cui l'attività di indagine sia stata iniziata in seguito ad esposto od altro atto equipollente, il provvedimento di archiviazione dovrà essere comunicato a colui che ha inviato l'esposto o l'atto sopra detto ed al Comitato Regionale di appartenenza dell'esponente stesso se

tesserato.

9. Qualora ritenga la sussistenza di comportamenti meritevoli di sanzione disciplinare, esegue gli accertamenti ed indagini che ritiene opportuni (acquisizione di documenti, di filmati, audizione di persone informate, audizione dell'incolpato) e quant'altro ritenga utile e/od opportuno ai fini dell'accertamento. Le audizioni disposte nel corso della attività di indagine possono essere raccolte anche con l'uso di mezzi telematici quali la videoconferenza
I tesserati hanno l'obbligo di collaborazione con tutti gli organi di giustizia, la mancanza della collaborazione suddetta costituisce di per sé atto sanzionabile ai sensi dell'art. 1 comma punto primo del presente regolamento
10. Potrà, in particolare, ordinare l'esibizione di qualunque atto o documento ritenuti necessari per l'indagine e disporre l'acquisizione in copia che provvederà a datare e vistare all'atto dell'acquisizione.
11. All'esito dei predetti accertamenti:
 - a) ove ritenga di non aver conseguito idonea prova di responsabilità, dispone l'archiviazione del procedimento;
 - b) ove invece ritenga la sussistenza di sufficienti elementi di prova, eleva atto di incolpazione, con il quale dispone il rinvio a giudizio dinanzi l'Organo di Giustizia al quale ritiene di proporre la proposta punitiva.
12. L'atto di incolpazione deve, a pena di nullità, contenere:
 - 1) il numero del Registro delle incolpazioni;
 - 2) l'indicazione del Giudice dinanzi al quale l'incolpato dovrà comparire;
 - 3) la specifica indicazione dei fatti contestati;
 - 4) l'indicazione della violazione addebitata;
 - 5) l'elencazione delle fonti di prova;
 - 6) l'indicazione della facoltà di visionare il fascicolo e di estrarne copia.
13. Al contempo manda copia dell'atto di incolpazione e del fascicolo con i documenti che intende utilizzare per la dimostrazione dell'accusa alla segreteria del Giudice adito che trasmette all'incolpato l'atto di incolpazione facendosi carico dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

14. La Procura Federale, qualora trattasi di infrazione, documentata dal rapporto o referto, di lieve entità , o che non necessiti di attività istruttoria, ne dà immediata comunicazione, con trasmissione dei relativi atti al Giudice competente, il quale, omessa ogni altra formalità, con decreto a contraddittorio eventuale e successivo, irroga la sanzione con provvedimento immediatamente esecutivo, dandone comunicazione all'incolpato ed al Comitato Regionale di appartenenza del medesimo, che ne curerà l'esecuzione.
15. In caso di competenza della Commissione di Disciplina, la sanzione sarà emessa previo parere vincolante degli altri membri del Collegio, con provvedimento del Presidente della stessa.
16. Nel caso in cui non ravvisi l'applicabilità del procedimento per decreto, di cui al precedente comma, il Giudice rinvia gli atti alla Procura Federale perché promuova l'azione disciplinare secondo il rito ordinario.
17. L'incolpato potrà proporre opposizione, dinanzi al Giudice indicato nel provvedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, con atto contenente, a pena di inammissibilità, specifiche e motivate doglianze.
18. L'incolpato, contestualmente alla proposizione dell'atto di opposizione, potrà proporre istanza motivata di sospensione della esecuzione, nel caso di irrogazione della sanzione dell'ammenda ovvero di quella della sospensione.
19. E' in facoltà dell'Ufficio di Procura Federale disporre la convocazione dei testi che intende far ascoltare, direttamente per l'udienza fissata dall'Organo giudicante, non appena ricevuta dallo stesso la comunicazione della data fissata per l'udienza di trattazione.

ART. 16

PROCEDIMENTO

1. Il Giudice Unico Regionale e il Presidente della Commissione di Disciplina, ricevuto dall'Ufficio della Procura Federale, l'atto di incolpazione (ovvero l'atto di opposizione avverso il decreto di condanna a contraddittorio eventuale e successivo emesso ai sensi del sesto comma del precedente art.15), così come il Presidente della Commissione di Disciplina od il

Presidente della Commissione Federale d'Appello, non appena ricevuto l'atto di impugnazione ed il fascicolo del procedimento di primo grado, fissa pubblica udienza di discussione, per data non più lontana, di norma, di venticinque giorni dalla ricezione (eccettuati i periodi feriali), dandone comunicazione, per il tramite della Segreteria, sia all'incolpato che all'Ufficio di Procura, almeno venti giorni prima dell'udienza ed invitando gli stessi a partecipare personalmente

2. L'incolpato potrà, ricevuto l'atto di incolpazione, prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. L'incolpato, entro il perentorio termine di dieci giorni prima dell'udienza, potrà depositare memorie scritte, documenti, fotografie, filmati, potrà altresì depositare la propria lista testi, che deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle circostanze sulle quali si intende farli sentire, con onere per l'incolpato di far intervenire i testi all'udienza. La Procura Federale entro il termine di cinque giorni dall'udienza potrà depositare memorie di replica ed integrazioni probatorie.
3. I testimoni hanno l'obbligo di presentarsi all'udienza indicata e la loro assenza ingiustificata costituisce illecito disciplinare nei casi in cui essi siano soggetti all'ordinamento federale.
4. Il Giudice di primo grado (sia GUR che Commissione):
 - a) verifica la regolarità delle convocazioni;
 - b) acquisisce il materiale probatorio indicato dall'incolpato e dalla Procura Federale (documenti, video, fotografie, e quant'altro);
 - c) interroga l'incolpato ed i testimoni che gli sono stati indicati e che ritiene utile ascoltare, in quanto in grado di riferire su circostanze pertinenti ai fatti contestati;
 - d) dispone gli ulteriori accertamenti che dovesse ritenere ancora necessari;
 - e) esaurita la fase istruttoria, invita Procuratore Federale ed incolpato a precisare le rispettive richieste;
 - f) è ammessa una sola replica per parte;
 - g) l'organo giudicante, terminata l'assunzione delle prove richieste dalle parti, ove ne ritenga la necessità può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova altrimenti, subito dopo la chiusura della discussione, redige la decisione e dà lettura del dispositivo, dichiarando se vi è motivazione contestuale, ovvero se si riserva di redigerla; depositandola entro i quindici giorni successivi all'udienza.

5. Durante il dibattimento l'incolpato ha diritto di essere ascoltato e di rilasciare dichiarazioni prima della decisione; comunque ha diritto di parlare per ultimo.
6. In tutti i gradi del procedimento, quando ne sia ravvisata la necessità, l'organo giudicante può disporre riunioni o raccogliere testimonianze attraverso l'uso della videoconferenza.

ART. 17

NORME SPECIALI PER IL GIUDIZIO DINANZI LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E LA COMMISSIONE FEDERALE DI APPELLO

1. La Commissione di Disciplina e la Commissione Federale d'Appello giudicano composte da tre membri, tra i quali il Presidente, od altro componente da questi designato in sua sostituzione solo in caso di suo assoluto impedimento.
2. Il giudizio viene espresso a maggioranza.
3. Nel caso di cui all'art.16, comma 4 lettera G), in ordine alla necessità di assunzione di nuove prove nel giudizio, la commissione può delegare un suo componente ovvero il Giudice Unico Regionale del luogo ove il mezzo istruttorio deve essere espletato, al quale può esser conferita specifica delega con indicazione delle prove da assumere.

ART. 18

IMPUGNAZIONI

1. Tutte le decisioni che definiscono il giudizio di primo grado sono soggette ad impugnazione, che deve essere proposta entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti:
 - a) dalla lettura in udienza del dispositivo, quando contestualmente sia stata redatta anche la motivazione, se l'incolpato è presente personalmente;
 - b) dalla ricezione della comunicazione della motivazione della sentenza a mezzo

raccomandata A.R., quando questa non sia stata redatta contestualmente o non vi sia stata la presenza dell'incolpato in udienza.

2. L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifici motivi di impugnazione, ed essere depositato o trasmesso, alla segreteria dell'Organo che ha emesso il provvedimento impugnato che provvederà alla trasmissione del fascicolo al giudice competente per l'appello; una copia deve essere contestualmente inviata alla segreteria dell'Ufficio di Procura Federale.
3. Tutte le impugnazioni di decisioni che definiscono il giudizio di primo grado devono essere accompagnate dal contestuale deposito, mediante assegno circolare intestato alla FISE, di una somma di denaro, la cui entità viene stabilita annualmente dal Consiglio Federale con riferimento ai costi di funzionamento degli Organi di Giustizia; in caso di accoglimento dell'impugnazione il deposito sarà restituito.
4. Il mancato integrale versamento del deposito comporta la irricevibilità della impugnazione, che potrà comunque essere ripresentata fino alla scadenza dei termini di impugnazione.
5. Entro gli stessi termini, e con le medesime modalità, eccettuato il deposito per l'impugnazione, può essere proposta impugnazione dalla Procura Federale.
6. Il Presidente dell'Organo giudicante di secondo grado, ricevuto dalla segreteria del Giudice di primo grado l'intero fascicolo del procedimento (il quale deve essergli trasmesso nel più breve tempo possibile), provvede, nei modi e con i termini previsti al precedente art. 15) alla convocazione delle parti per la trattazione del giudizio di secondo grado.
7. Il Giudice dell'impugnazione decide sulla base degli atti acquisiti nel procedimento di primo grado, nei termini indicati all'art. 16.4.
8. Non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio. L'impugnante e la Procura Federale possono proporre nuove prove unicamente qualora la loro necessità, ritenuta dall'Organo di appello indispensabile al fine della decisione, sia emersa successivamente alla definizione del giudizio di primo grado oppure qualora dimostrino di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a loro non imputabile.

9. Con l'impugnazione non si possono sanare irregolarità procedurali commesse nel giudizio di primo grado.
10. Il Giudice di appello, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito senza rinvio.
11. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità erroneamente dichiarata dall'Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.
12. Se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo di primo grado per un nuovo esame del merito.
13. Se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
14. Se lo ritiene assolutamente necessario dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
15. Il Giudice di appello, se rileva una nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.
16. In caso di impugnazione del solo incolpato, la sanzione irrogata non potrà essere aumentata.

ART. 19

DIRITTO DI DIFESA

1. Il soggetto nei confronti del quale vengono svolti accertamenti, dal momento in cui riceve la

prima convocazione da parte dell'Ufficio di Procura Federale, può farsi assistere, a sue spese, ma non rappresentare durante gli interrogatori ed in seguito dinanzi gli Organi giudicanti, da un difensore, presentare memorie, scritti ed indicare temi di indagine.

2. Il difensore dell'incolpato ha facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, che potrà sottoporre sia alla Procura Federale che all'Organo Giudicante.

ART. 20

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Il tesserato deve, all'atto del tesseramento, indicare il domicilio presso il quale debbono essergli inviate le comunicazioni federali, comprese quelle relative ad eventuali procedimenti disciplinari, e comunicare ogni variazione del medesimo al Comitato Regionale presso il quale è iscritto.
2. In caso di mancata comunicazione di variazioni del domicilio, le comunicazioni eseguite in quello indicato saranno ritenute validamente eseguite, e ciò indipendentemente dalla effettiva conoscenza che il tesserato ne abbia avuto.
3. Le comunicazioni possono essere eseguite con i mezzi ritenuti di volta in volta i più opportuni: raccomandata, telegramma, fax., e-mail. Le comunicazioni ai testimoni possono effettuarsi anche per mezzo del telefono.
4. Le decisioni rese dagli Organi di Giustizia, salvo il disposto del comma due dell'art. 21, saranno comunicate a cura della segreteria dell'Organo che le ha emesse:
 - a) all'incolpato con i mezzi ritenuti di volta in volta più opportuni, purchè ne sia provato l'avvenuto ricevimento.
 - b) al Procuratore Federale, presso la sede dell'Ufficio di Procura;
 - c) a tutti i Comitati Regionali;
 - d) alla Associazione presso la quale il tesserato è iscritto;
 - e) alla Segreteria Generale;
 - f) al Consiglio Federale.
 - g) ai dipartimenti competenti a dare attuazione agli effetti delle sanzioni;

ART. 21

PROVVISORIA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI PRIMO GRADO

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive, anche se non sono ancora passate in giudicato.
2. La esecutorietà decorre dalla lettura della motivazione, pur se redatta in forma stringata, e del dispositivo nel caso di presenza dell'incolpato alla detta lettura al termine del dibattimento, ovvero, negli altri casi, dalla data di ricevimento della comunicazione della sentenza a mezzo raccomandata a.r.
3. La presentazione dell'impugnazione, così come la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame, non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il Presidente dell'Organo competente a decidere sul gravame ovvero il componente dallo stesso all'uopo designato in caso di suo grave impedimento, su istanza dell'incolpato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi ragioni, specificamente dedotte e documentate dal medesimo, può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
4. In caso di sospensione di una autorizzazione a montare, il Comitato Regionale di appartenenza del tesserato dovrà curare il ritiro della stessa, dandone sollecita conferma all'Ufficio di Procura.
5. In caso di riforma od annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente si intendono revocati e non potranno comunque risultare dal certificato del Casellario.

ART. 22

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. Gli Organi Giudicanti di primo grado possono emettere, su istanza della Procura Federale, nei casi di particolare gravità ed urgenza, provvedimento cautelare di sospensione dell'incolpato dall'esercizio di ogni attività agonistica, ovvero dai compiti ed attività conseguenti a cariche od incarichi federali o associativi, o di cui ad un brevetto federale.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante la fase del

dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono evidenziare la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e/o l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e/o la reiterazione delle violazioni.

3. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. Il provvedimento può essere modificato o revocato dal giudice prima della conclusione del dibattimento.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Nel caso di procedimento di competenza della Commissione di Disciplina il provvedimento, verrà assunto, previo parere vincolante degli altri componenti del Collegio, dal Presidente della commissione stessa, ovvero da un componente all'uopo designato dal Presidente in caso di suo grave impedimento.
6. Il provvedimento cautelare, a pena di nullità deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità dell'incolpato, la descrizione del fatto addebitato, l'indicazione delle norme violate.
 - la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per la adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - l'esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - la data e la sottoscrizione del Giudice.
7. Il provvedimento cautelare deve essere comunicato all'incolpato, nonché alla Procura Federale, al Comitato Regionale di appartenenza del tesserato colpito dalla misura, alla Segreteria della FISE, al Consiglio Federale ed a tutti i Comitati regionali.
8. L'incolpato potrà proporre reclamo avverso il provvedimento dinanzi al Giudice di secondo grado, con ricorso motivato, da inviare alla segreteria dell'Organo che dovrà adottare provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'impugnazione con copia contestualmente

inviata alla Procura Federale, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

9. Si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per l'impugnazione delle decisioni del giudice di primo grado, con esclusione del deposito dell'importo stabilito per l'appello.
10. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà emesso dal presidente dell'organo di secondo grado o da un suo componente all'uopo designato dal Presidente in caso di suo grave impedimento.

ART. 23

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Qualora l'accertamento dei fatti costituenti l'oggetto del procedimento disciplinare sia già sottoposto al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, l'Organo dinanzi al quale pende il procedimento potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il procedimento disciplinare sino all'esito del predetto.

ART. 24

REVISIONE

1. Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione.
2. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa).
3. Si può proporre la revisione:
 - a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) in caso di sopravvenienza di nuove e decisive prove di innocenza;
 - c) in caso di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come infrazione.

Si applicano le norme previste per il procedimento ordinario.

4. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena pertanto gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto con sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. La revisione è esperibile senza limiti di tempo.
5. La domanda, proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale dal sanzionato o dal Procuratore federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti alla Commissione Federale di Appello che si pronuncerà nel termine di 25 giorni dal ricevimento della domanda e provvederà al deposito entro i quindici giorni successivi alla decisione. Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio federale.
6. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, l'Organo giudicante ne dichiara l'inammissibilità.
7. Lo stesso Organo può, in qualsiasi momento, disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.
8. In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'Organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
9. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

ART. 25

AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione.
2. L'amnistia fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

4. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
5. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. Nel caso di più violazioni si applica alle singole sanzioni per i quali è concessa. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
6. Il Consiglio federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia.
7. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di "non luogo a procedere".

ART. 26

INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sulla violazione. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente, non presuppone una condanna irrevocabile, può commutare la sanzione irrogata in altra più lieve.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni e obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

ART. 27

GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata.
2. La grazia è un provvedimento di competenza del Presidente Federale.
3. La grazia si applica ad una sentenza irrevocabile ed opera sulla sanzione principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una sanzione di specie diversa; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

ART. 28

RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa, su istanza del sanzionato alla Commissione Federale d'Appello, a condizione che:
 - a) siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
2. Nell'istanza, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.
3. La Commissione d'Appello può acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che

ritiene necessaria per la decisione.

4. La Commissione federale d'appello si pronuncia entro il termine di 25 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Commissione federale d'appello che provvede alla trascrizione nel Casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per uso di sostanze o di metodi dopanti.
La revoca della riabilitazione è decisa dalla Commissione Federale d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

ART. 29

VERBALI DEGLI ATTI E SOTTOSCRIZIONE DELLE DECISIONI

1. Di tutti gli atti istruttori compiuti dagli Organi di disciplina, deve essere redatto processo verbale debitamente sottoscritto dalle parti, da coloro che hanno reso testimonianza e dai componenti dell'Organo che hanno assunto la deposizione.
2. Le decisioni degli Organi disciplinari collegiali sono assunte a maggioranza, e debbono essere sottoscritte da almeno due dei componenti, tra i quali obbligatoriamente l'estensore della motivazione.

ART. 30

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI MINORI

1. Le iniziative difensive che spettano all'incolpato minorenni, o che il medesimo ha diritto di

assumere nell'ambito del procedimento disciplinare, debbono essere compiute da chi esercita la potestà parentale.

2. Nel caso in cui l'incolpato sia un minorenne, dovrà essere convocato uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o tutoria e l'istruttore del minore.

ART. 31

SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE, USO E METODI DOPING

1. L'Organo di disciplina, nel giudicare i casi di uso di sostanze che rientrano nell'elenco delle sostanze vietate, in quanto rientranti nella specifica normativa elaborata dal CONI, dalla FISE e dal Regolamento veterinario in relazione alle sostanze dopanti e di cui è proibita la somministrazione ai cavalli, dovrà attenersi alle prescrizioni di cui alle dette norme, sia per quanto attiene le procedure, sia per quanto attiene le sanzioni da infliggere.
2. In caso di positività al doping da parte dei tesserati la Procura Federale dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, fornendo tutta la necessaria collaborazione.

ART. 32

DECORRENZA DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni hanno effetto, come previsto dall'art.21, dal momento in cui la decisione è stata comunicata con le modalità di cui al presente Regolamento al soggetto nei cui confronti è stata assunta.

ART. 33

PRESCRIZIONE

1. Le infrazioni si estinguono per prescrizione dopo tre anni dalla loro commissione.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono dopo otto anni,

3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione, per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è prevista dal presente regolamento.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
5. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
6. Sono cause interruttive del corso della prescrizione:
 - l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
 - l'invito a presentarsi al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.
 - la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel primo e nel secondo comma possono essere prolungati oltre la metà.
8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.

ART 34

COLLEGIO ARBITRALE

1. Chi intende sottoporre una controversia al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 60 e 61 dello Statuto, deve inviare la relativa comunicazione, a mezzo raccomandata a.r. alla controparte ed alla Segreteria Federale.
2. La comunicazione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato;
 - d) la dichiarazione di accettazione dell'arbitro designato.

3. La parte nei cui confronti è stata proposta la domanda, deve designare il secondo arbitro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo raccomandata a.r., inoltrata alla Segreteria federale ed al richiedente.
4. La controparte all'atto della designazione del proprio arbitro, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
5. Entro 30 giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
6. In caso di mancata designazione dell'arbitro della parte nei cui confronti è richiesto l'arbitrato, ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale nei termini indicati, provvede il Presidente della Commissione Federale d'Appello.
7. La nomina così fatta rimane ferma per l'intera durata del procedimento anche nel caso in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima tardivamente il mancato gradimento nei confronti dell'Arbitro designato d'ufficio.
8. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina, entro 30 giorni dall'indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
9. Le dimissioni rassegnate successivamente all'emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
10. La parte può ricusare l'arbitro che non ha nominato ed il Presidente del Collegio Arbitrale negli stessi casi previsti dall'art. 14 del presente regolamento.
11. Competente a decidere è la Commissione Federale d'Appello.
12. Il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme e

come amichevole compositore in arbitrato irrituale, con decisione non impugnabile.

13. Ciascuna delle parti ha diritto di essere rappresentata, assistita e difesa.
14. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale e per il compenso agli arbitri, da essi stessi stabilito, salvo soccombenza decisa dal Collegio.
15. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale.
16. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente.
17. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del luogo, giorno, mese ed anno in cui è stata apposta.
18. Il lodo è valido se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché essi abbiano tutti partecipato alla discussione, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
19. Il lodo deve essere depositato per l'esecuzione entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria generale che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti con lettera raccomandata a.r.
20. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione. La mancata esecuzione è considerata infrazione disciplinare.
21. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

Art. 35

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la F.I.S.E. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., secondo quanto previsto dallo Statuto della F.I.S.E., dallo Statuto del C.O.N.I. e dal Regolamento di conciliazione ed arbitrato.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.



Data Delibera: **14/01/2009** N. **39**

Riferimento: 0014053

Dipartimento: **GIUSTIZIA SPORTIVA**

Settore di Attività:

Deposito cauzionale per ricusazione per l'anno 2009

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello statuto federale;
VISTO	l'articolo 14 del Regolamento di Giustizia;
CONSIDERATO	che il Regolamento di Giustizia all'art. di cui sopra dispone che il ricorso per ricusazione sia accompagnato da deposito effettuato mediante assegno circolare intestato alla F.I.S.E. il cui importo deve essere determinato ogni anno dal Consiglio Federale;
CONSIDERATI	altresi i costi di funzionamento degli Organi di Giustizia;
RITENENDO	opportuno quantificare in € 500,00 detto deposito cauzionale;

DELIBERA

che l'importo del deposito cauzionale necessario ai fini della proposizione del ricorso per ricusazione deve essere nell'anno 2009 pari a € 500.00

Il Segretario Generale

Andreina Prestini

Il Presidente

Andrea Paulgross



Data Delibera: **14/01/2009** N. **40**

Riferimento: 0014054

Dipartimento: **GIUSTIZIA SPORTIVA**

Settore di Attività:

Deposito cauzionale per impugnazioni per l'anno 2009

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello statuto federale;
VISTO	l'art. 18 del regolamento di giustizia;
CONSIDERATO	che il Regolamento di Giustizia all'art. di cui sopra dispone che tutte le impugnazioni di decisioni degli Organi di Giustizia che definiscono il giudizio di primo grado devono essere accompagnate dal contestuale deposito, mediante assegno circolare intestato alla F.I.S.E., di una somma di denaro determinata ogni anno dal Consiglio Federale;
CONSIDERATI	altresi i costi di funzionamento degli Organi di Giustizia;
RITENENDO	opportuno quantificare in € 400,00 il deposito cauzionale che accompagna le impugnazioni delle decisioni dei Giudici Regionali e in € 500,00 il deposito cauzionale che accompagna le impugnazioni delle decisioni della Commissione di Disciplina;

DELIBERA

che le impugnazioni di decisioni dei Giudici Regionali devono essere accompagnate dal deposito cauzionale di € 400,00 e che le impugnazioni delle decisioni della Commissione di Disciplina devono essere accompagnate dal deposito cauzionale di € 500,00

Allegato Rif. 11000 versione del regolamento per consiglio del 21.doc

Il Segretario Generale
Andreina Prestini

Il Presidente
Andrea Paulgross



Data Delibera: 03/03/2009 N. 202

Riferimento: 0014327

Dipartimento: GIUSTIZIA SPORTIVA

Settore di Attività:

Deposito cauzionale per revisione per l'anno 2009

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello statuto federale;
VISTO	l'articolo 24 del Regolamento di Giustizia;
CONSIDERATO	che il Regolamento di Giustizia all'art. di cui sopra dispone che il ricorso per revisione sia accompagnato da deposito il cui importo deve essere determinato ogni anno dal Consiglio Federale;
CONSIDERATA	l'opportunità di ricevere detto deposito mediante assegno circolare intestato alla F.I.S.E.;
CONSIDERATI	altresi i costi di funzionamento degli Organi di Giustizia;
RITENENDO	opportuno quantificare in € 500,00 detto deposito cauzionale;

DELIBERA

che l'importo del deposito cauzionale necessario ai fini della proposizione del ricorso per ricusazione deve essere nell'anno 2009 pari a € 500.00 da depositarsi mediante assegno circolare intestato alla F.I.S.E.

Il Segretario Generale

Andreina Prestini

Il Presidente

Andrea Paulgross